



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il carnefice sbaglia vittima: pena sì, ma quale?

Autore: Redazione | 02/07/2014



Se ci va di mezzo un'altra persona, il reato è stato comunque realizzato e la pena rimane identica; diverso però il caso in cui ad essere colpita è anche la vittima designata.

Chi per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, commette il reato ai danni di una **persona diversa** da quella alla quale l'offesa era realmente diretta, risponde, a titolo di dolo, come se avesse commesso il reato nei confronti della vittima designata. Lo dice espressamente il codice penale **[1]**, ma ieri lo ha ricordato anche la Cassazione **[2]**.

Il caso potrebbe essere quello di un tizio che, nell'utilizzare la pistola, per errore colpisca, anziché la vittima designata, un terzo che passa di là.

Gli avvocati la chiamano "**Aberratio ictus monolesiva**": una sintesi latina sicuramente difficile da ricordare per chi non è un tecnico. Ma il concetto è molto chiaro: quando la vittima designata del reato è rimasta **illesa**, mentre è stata offesa una terza persona, l'agente risponde del reato come se l'errore non ci fosse stato e l'azione delittuosa fosse andata a buon segno **[3]**. In altre parole, per la legge è del tutto indifferente se, "ad andarci di mezzo" sia stato un soggetto o un altro: ciò che conta è che sia avvenuta una lesione ingiusta nei confronti di un'altra persona, a prescindere da chi sia quest'ultima.

In questi casi, dunque, si realizza **un unico reato doloso** di cui il colpevole deve rispondere come se lo avesse commesso in danno della persona che voleva effettivamente offendere.

Diverso è, invece, il caso in cui, oltre alla persona diversa, sia rimasta offesa anche quella alla quale, effettivamente, era diretta l'offesa: in tal caso il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà **[4]**.

Note

[1] Art. 82, primo co., cod. pen. **[2]** Cass. sent. n. 28222/14 dell'1.07.2014. **[3]** Cass. sent. n. 12556/92. **[4]** Art. 82 secondo co., cod. pen. *Autore immagine:*

123rf.com